

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1781

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMATUCCI, GIUNTOLI GRAZIA, NOTARIANNI, AMBRICO, CARONITI, VOCINO, CARIGNANI, CONCETTI, FACCHIN, CACCURI, DE MEO, BAVARO, ARTALE, LIGUORI, PAGLIUCA, D'AMBROSIO, CARCATERA, FABRIANI, CASERTA, GIAMMARCO, GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA, COCCIA, ROCCHETTI

Annunziata il 26 gennaio 1951

Soppressione del gruppo *C* dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione e passaggio degli stessi nel gruppo *B*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si ha lo scopo di sanare una grave ed ingiusta situazione nella quale versa una categoria del personale tecnico proposto all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta di fabbricazione.

L'opera che, con particolare zelo, competenza e tenacia esercita tale personale, è veramente encomiabile, senza trascurare il fatto, importantissimo, che il gettito annuale assicurato allo Stato è di oltre 150 miliardi di lire.

Tale enorme entrata nelle casse dello Stato, è assicurata dall'opera instancabile di un personale che conta, nei vari gradi dell'organico, appena settecento unità.

Per rendere chiara la finalità del presente disegno di legge e, in conseguenza, la necessità di porre riparo alla situazione di ingiustizia in cui, per effetto di una legge emanata dal governo fascista, si è venuto a trovare, come si è detto, una categoria del personale tecnico dell'imposta di fabbricazione, è bene tenere presente quanto segue:

Il servizio tecnico ed elettrotecnico dell'imposte di fabbricazione, dall'epoca della

sua istituzione, che risale al 1889, fino al 1938, è stato disimpegnato dal seguente personale.

Direttivo: Ingegneri (dipendenti dalla Direzione generale del catasto e Servizi tecnici erariali).

Esecutivo: (Inquadrati nella 2^a categoria fino al 1923 e, in gruppo *C* con la riforma burocratico effettuata in tale anno) dipendente dalla Direzione generale locale e imposte indirette,

a) ispettori principali o commissari tecnici ed elettrotecnici capi;

b) ispettori o commissari tecnici ed elettrotecnici;

c) primi ufficiali tecnici ed elettrotecnici principali;

d) ufficiali tecnici ed elettrotecnici;

e) ufficiali tecnici ed elettrotecnici aggiunti.

D'ordine: Personale di gruppo *C* delle dogane o del catasto incaricato per il servizio d'ordine delle imposte di fabbricazione.

Il servizio delle imposte di fabbricazione prima del 1938, era posto, nelle province,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alla immediata dipendenza degli Uffici tecnici di finanza e poi, erariali.

Nel 1938, con regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, furono creati gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sgangiando il servizio dagli Uffici tecnici erariali e stabilendo il seguente personale tutto alle dipendenza della Direzione generale delle dogane e imposte indirette.

DIRETTIVO	ESECUATIVO	D' ORDINE	
		Gruppo B Tecnici Elettrotecnici	Gruppo C Tecnici Elettrotecnici
Gruppo A			
Ingegneri	Procuratori	Personale di cui alle lettere: a, b, c, d, e, innanzidetto	Computisti

La riforma di cui al decreto del 16 giugno 1938, n. 962 modificò la costituzione degli uffici rendendoli autonomi, (Uffici tecnici imposte fabbricazione) e istituì un gruppo B, tecnici ed elettrotecnici, formato con personale in parte reclutato da altre amministrazioni e in parte assunto mediante pubblici concorsi, nonché un gruppo C, per i servizi d'ordine (contabilità, archivio, ecc.) con la qualifica di « computista ».

Al predetto gruppo B, di nuova istituzione, non venne assegnata alcuna specifica manzione: solamente dopo due anni dalla sua creazione, vi fu la circolare della Direzione generale dogane e imposte indirette del 7 giugno 1940, n. 226, che dispone di assegnare ai funzionari di gruppo B le stesse manzioni e gli stessi servizi, propri del gruppo C (tecnici ed elettrotecnici).

La predetta circolare dopo avere tanto stabilito, specificava che « riesce opportuno di seguitare ad avvalersi, per quanto possibile dei funzionari del gruppo C in quelle attribuzioni e in quei servizi nei quali hanno dimostrato piena attitudine e capacità ».

La predetta circolare non faceva, in sostanza, che richiamarsi agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto ministeriale del 25 giugno 1925 che approvava le istruzioni di servizio per il personale esecutivo tecnico ed elettrotecnico di gruppo C.

A dimostrare la identità delle manzioni e dei servizi, basta tener presente l'articolo 17 del decreto ministeriale del 1925 sopra menzionato ove è sancito che « gli ispettori principali e i commissari elettrotecnici capi e,

in loro mancanza, gli ispettori e i commissari elettrotecnici, coadiuvano gli ingegneri (gruppo A) e li sostituiscono eventualmente per i servizi di propria competenza ».

Basterebbero tali rilievi solamente per concludere che la legge del 1938 istitutiva del gruppo B, è stata estremamente ingiusta nei riguardi del personale tecnico del gruppo C le cui manzioni vengono esercitate, promiscuamente con il gruppo B, e creando, d'altra parte, nella categoria del gruppo C, una costante preoccupazione di vedersi sostituiti completamente dai funzionari del nuovo gruppo, appena l'organico di questo sarà completo e ciò dopo che sono stati sostenuti esami speciali e particolarmente difficili e dopo aver percorso un'intera carriera dedicata all'adempimento scrupoloso del proprio dovere e alla tutela degli interessi fiscali dello Stato.

Come è evidente, quanto sopra ha creato una situazione di disagio, di diffidenza, d'incomprensione e, delle volte, di rancore tra le due categorie di funzionari e tale situazione, che tuttora persiste, seriamente minaccia il buon andamento di un importante ed essenziale ramo del servizio.

L'assurdità di mantenere in vita l'attuale situazione con i gravi pericoli che essa comporta, è resa ancora più evidente dal fatto che non può considerarsi, come « servizio d'ordine » quello espletato dai tecnici ed elettrotecnici del gruppo C del personale dell'imposte di fabbricazione. Chiunque ha anche una superficiale nozione di ciò che è la multiforme e complessa attività che tali funzionari esercita, in relazione a quelli che sono i procedimenti tecnici e la moderna attrezzatura industriale, si convincerà che oltre ad essere forniti di una salda preparazione, occorre un aggiornamento continuo del progresso della scienza nei vari rami ove l'imposta di fabbricazione opera.

I funzionari preposti all'accertamento e alla liquidazione di tali imposte sarebbero, allo stato attuale della legislazione, da ascrivere, nelle delineazioni di vari gradi della burocrazia statale, al gruppo C!

La posizione di tale personale — bisogna onestamente riconoscerlo — è umiliante!

La categoria degli interessati, per il passato, ha fatto continue pressioni presso gli organi competenti perché si procedesse al suo inquadramento tra i funzionari del gruppo B, ma fino ad oggi, nonostante i continui e lusinghieri riconoscimenti ufficiali della loro preziosa opera, come ebbe a dichiarare anche il direttore generale delle

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dogane e imposte indirette in occasione del discorso inaugurale del terzo congresso del personale, tenutosi a Roma nell'ottobre del 1949, l'invocato e quanto mai giusto inquadramento non è mai avvenuto.

Né può eccipirsi che per il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i tecnici e gli elettrotecnici delle imposte di fabbricazione vennero assegnati al gruppo *C* perché come è noto, il predetto regio decreto non istituì per i servizi delle imposte di fabbricazione il grado *B* e le funzioni e le manzioni di tale personale trovano la loro disciplina solo nel decreto ministeriale del 1925.

Non può revocarsi il dubbio che le manzioni che vengono esercitate dal personale del gruppo *C*, sono manzioni di concetto e tanto risulta oltre che dalla natura degli esami che debbono sostenere per essere immessi in carriera anche dal fatto che tali manzioni attualmente, come è stato più volte detto, sono esercitate, promiscuamente, con il personale inquadrato con la legge del 1938, nel gruppo *B*.

La creazione di tale gruppo costituisce un doppione inutile e, in verità, non vi è alcuna ragione, seriamente apprezzabile, e dal punto di vista logico e da quello giuridico, perché il personale del gruppo *C* non venga elevato al gruppo *B*, eliminandosi, in tal modo, una assurda distinzione di gruppi che, nella materiale esplicazione delle funzioni, si identificano e si confondono, e nello stesso tempo, possa essere consentito una diversità di carriera e di retribuzione.

Onorevoli colleghi, il Parlamento della Repubblica italiana, in una situazione simile ha eliminato un inconveniente analogo che esisteva tra il personale degli aiutanti di cancelleria e segreterie giudiziarie. Per gli aiutanti di cancellerie e segreterie venne tenuto presente la natura effettiva delle manzioni che tale personale espletava e il Parlamento, sulla considerazione che tale personale, per attribuzioni e compiti, doveva considerarsi alla pari degli altri funzionari giudiziari, fu quasi unanime nel votare la abolizione del trattamento di sfavore di cui gli aiutanti usufruivano e deliberò, con la legge del 24 dicembre 1949, n. 983, il loro passaggio nei ruoli dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie: una vecchia aspi-

razione venne così attuata e, soprattutto, venne compiuto un atto di giustizia.

Il gruppo *B* è stato istituito dopo cinquanta anni e ha avuto delle funzioni che il gruppo *C* ha sempre svolto e svolge attualmente; esiste un ingiustificato trattamento di sfavore economico e di carriera nei riguardi del gruppo *C* e tale situazione non può perdurare in regime di democrazia perché due gruppi di persone che svolgono le medesime manzioni e hanno le medesime responsabilità, non possono avere differenti carriere e diverse retribuzioni.

Ad attuare le rivendicazioni del personale del gruppo *C*, non esiste nemmeno la preoccupazione di un maggiore onere finanziario a carico dello Stato.

Infatti, il numero dei posti attualmente in organico nel gruppo *C*, è di 630 dei quali, soltanto 400, sono coperti; nel ruolo del gruppo *B*, attualmente, è stabilito un organico di 312 posti, mentre coperti ne sono appena 135. I posti scoperti nei due organici sono 407 circa per i quali la spesa dello Stato è *preventivata* ma non è *assorbita*. Considerando che al grado XII di gruppo *C*, rimangono solo circa 40 funzionari e che dal grado XI in poi c'è parità di stipendio tra tutti i dipendenti dello Stato indipendentemente dal gruppo al quale appartengono, ne consegue che la eventuale spesa in più, tenendo conto della compensazione della spesa preventivata e non assorbita per i posti vacanti, non esiste affatto.

Onorevoli colleghi, di fronte a tale situazione, abbiamo fiducia che la bontà della presente proposta di legge troverà il vostro pieno consenso.

Se come si spera, tale proposta sarà approvata, essa oltre a condurre sullo stesso piano di responsabilità il personale adibito al servizio esterno, contribuirà, in maniera decisa, ad eliminare l'inconveniente di avere un numero eccessivo di controllori di fronte ad un numero esiguo di controllati; contribuirà a sollevare la dignità di molti valorosi funzionari e a rendere più efficiente la funzionalità degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e ad eliminare quel senso di diffidenza, di rancore e di scoramento che, purtroppo, esiste tra i due gruppi del personale dell'imposte di fabbricazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo dei tecnici e degli elettrotecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo *C*) istituito con decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, è soppresso, ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano i tecnici ed elettrotecnici attualmente in servizio.

ART. 2.

I tecnici ed elettrotecnici di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B* dei dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo di funzionari di gruppo *B* tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione.

ART. 3.

Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità di un apposita commissione centrale istituita presso la Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, la quale tiene conto:

1°) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la predetta Direzione generale per quanto riguarda la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2°) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

Per i funzionari del soppresso ruolo di gruppo *C* (tecnici ed elettrotecnici) in servizio presso il Ministero il parere è dato dal capo dell'Ufficio.

ART. 4.

Gli aspiranti dichiarati idonei sono nominati procuratori principali se provenienti dal grado VIII; primi procuratori se provenienti dal grado IX e procuratori se provenienti dal grado X.

Quelli provenienti dai gradi XI e XII saranno nominati vice procuratori delle imposte di fabbricazione.

Sulle istanze dei tecnici ed elettrotecnici del soppresso ruolo provvederà il Ministero delle finanze entro sei mesi dalla loro presentazione.

Tutti i tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei procuratori ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria.

ART. 5.

Agli effetti della successiva promozione ai gradi X, IX ed VIII di gruppo *B*, si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo di gruppo *C*.

ART. 6.

I funzionari del soppresso ruolo di gruppo *C*, tecnici ed elettrotecnici di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo *B*, dopo 10 anni dall'ingresso in carriera, ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei procuratori tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione (gruppo *B*).

Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.

ART. 7.

I funzionari di gruppo *C* predetti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo di gruppo *B*, tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione.

È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

I tecnici ed elettrotecnici di gruppo *C* il cui ricorso, previsto nel comma precedente venga respinto, rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo *C*, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

ART. 8.

I funzionari tecnici ed elettrotecnici del soppresso ruolo conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti.

ART. 9.

Il ruolo dei tecnici ed elettrotecnici di gruppo *B* delle imposte di fabbricazione nei gradi XI, X, IX ed VIII è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti

articoli si verifichino nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1.

Il ruolo di grado XI (tecnico ed elettrotecnico) gruppo *B* è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XII del soppresso ruolo.

I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo transitorio, sono assorbiti nel ruolo dei procuratori tecnici ed elettrotecnici di gruppo *B* (grado VIII, IX, X ed XI).

Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XII nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 per effetto di promozioni o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo di gruppo *B* appena si verificano.

ART. 10.

Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio dei tecnici ed elettrotecnici delle imposte di fabbricazione sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base ad eventuali precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano.

ART. 11.

La presente legge entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.